

CAMERA DEI DEPUTATI N. 448

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(SULLO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BOSCO)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DELLE FAVE)

Integrazioni e modifiche alla legge 5 ottobre 1962, n. 1431, recante provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962

Seduta del 19 settembre 1963

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 5 ottobre 1962, n. 1431, recante provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962, a circa un anno di distanza dalla sua entrata in vigore, alla luce dell'esperienza acquisita sul piano tecnico ed amministrativo, ha rivelato insufficienze e manchevolezze che ne consigliano l'integrazione e la modifica al fine di rendere più sollecita l'attuazione delle provvidenze in essa disposte.

Al raggiungimento di tale finalità è diretto il presente disegno di legge.

Con l'articolo 1 del testo allegato, a modifica dell'articolo 3 della legge, si articola la misura del contributo, che resta fissato in via generale in lire 3.500.000 per unità immobiliare, in relazione alla composizione del nucleo familiare degli aventi diritto. Si stabilisce, infatti, che per le famiglie composte da almeno sei membri il contributo è fissato in lire 4.000.000, e per le famiglie composte

da più di sei membri il contributo è fissato in lire 4.500.000. Questa disposizione obbedisce all'esigenza funzionale di garantire una adeguata sistemazione abitativa anche ai nuclei familiari più numerosi.

L'articolo 2 viene incontro ai desideri da molte parti espressi per il riconoscimento, al di fuori del contributo della ricostruzione, anche delle spese, talora non indifferenti, di sgombero di materiale di risulta e di sistemazione delle aree per la ricostruzione in sito. Si è stabilito, tuttavia, il limite massimo di tale contributo aggiuntivo nella misura del 5 per cento del contributo principale. La norma ha anche carattere perequativo rispetto ai proprietari che, in base all'articolo 6 della legge, ricostruiscono su altra area, i quali hanno diritto al rimborso della spesa occorrente per l'acquisto della nuova sede entro il limite del 10 per cento del contributo.

L'articolo 3 del disegno di legge modifica, in senso più favorevole ai sinistrati, i ter-

mini di decorrenza, rispettivamente, del premio di acceleramento e della decadenza dalla concessione del contributo, stabilendo il relativo *dies a quo* non più alla data di comunicazione dell'approvazione della perizia da parte del Genio civile, ma a quella, successiva, della comunicazione del decreto di concessione del contributo.

Importante è, poi, l'innovazione contenuta nell'articolo 4 del disegno di legge, il quale stabilisce il diritto di precedenza all'assegnazione degli alloggi costruiti dalla Gestione case per lavoratori per coloro i quali, dietro cessione del contributo loro spettante, ne chiedano la acquisizione in proprietà.

La norma, come è evidente, tende a venire incontro alle necessità dei senza tetto più abbisognevole di assistenza tecnica ed economica, i quali, con una semplice cessione delle loro ragioni agli Enti costruttori e senza svolgimento di alcuna altra attività in proprio, acquisteranno in proprietà l'alloggio loro assegnato.

L'articolo 5 del disegno di legge, oltre ad aggiornare il costo di ciascun alloggio ai limiti soggettivi introdotti nel precedente articolo 1 consente la costruzione diretta di alloggi da parte degli Enti pubblici indicati nell'articolo 14 della legge in tutti i comuni danneggiati dal terremoto compresi nei decreti presidenziali di delimitazione, e non nei soli comuni maggiormente sinistrati. Si viene incontro, in tal modo, ad esigenze di perequazione fra comuni e comuni colpiti dalla medesima calamità, ancorché con intensità diversa. Tale diverso grado di intensità potrà spiegare effetti sulla mole degli interventi, ma non costituirà più motivo di esclusione degli interventi stessi.

Gli articoli 5 e 6 del disegno di legge adeguano, rispettivamente, il costo degli alloggi e la misura del contributo ai nuovi limiti stabiliti dall'articolo 1.

L'articolo 7 del disegno di legge, al fine di consentire la più sollecita attuazione dei piani di zona, autorizza l'I. N. F. I. R. a concedere ai comuni i mutui all'uopo occorrenti.

Con l'articolo 8 si è ritenuto opportuno prevedere la possibilità di deroghe al disposto degli articoli 6 e 8 della legge antisismica per i comuni interessati ai piani di ricostruzione, allorché la troppo rigida applicazione di tali disposizioni possa compromettere valori ambientali meritevoli di particolare considerazione.

Il rigoroso procedimento previsto per la concessione delle deroghe tutela adeguatamente le finalità della legge antisismica.

Con gli articoli 9 e 10 si prorogano, rispettivamente, i termini per l'adozione del piano regolatore generale e per la presentazione delle domande di contributo da parte degli aventi diritti. La proroga è giustificata dalle difficoltà di vario genere insorte nella compilazione dei piani da parte dei comuni, nonché per quanto riguarda i sinistrati, dalla necessità di consentire ai ritardatari la tempestiva e regolare presentazione della domanda di contributo.

L'articolo 11 del disegno di legge tende a superare talune non infrequenti difficoltà riscontrate nella ricostruzione di unità immobiliari facenti parte di un unico condominio. Molte volte, infatti, a causa di dissidi tra i vari condomini, si è verificata l'impossibilità di presentazione ed approvazione delle perizie, specie quando il contrasto aveva ad oggetto la ricostruzione in località diversa. Per eliminare tali inconvenienti, si è abbassata la maggioranza del condominio, necessaria a deliberare sulla ricostruzione, alla sola maggioranza assoluta del valore dell'edificio, e si è disposta la deroga al diritto di veto previsto nell'articolo 1128 del Codice civile.

Infine l'ultimo articolo del disegno di legge attribuisce alle disposizioni in esso contenute efficacia retroattiva, al fine di porre nella medesima situazione coloro che per primi hanno ricostruito e coloro che si avvantaggeranno delle più favorevoli disposizioni del testo allegato. Conseguentemente, si dispone la riapertura dei termini per i contributi o i finanziamenti già concessi ai beneficiari delle disposizioni contenute nella legge precedente.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431 è sostituito dai seguenti:

« Nei comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1 il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla concessione di contributi sulla spesa per la ricostruzione o riparazione di fabbricati adibiti ad uso di civile abitazione o ad esercizio artigianale o commerciale o professionale, relativamente alle opere necessarie ai fini dell'abitabilità o dell'uso, col limite di lire 3.500.000 per ciascuna unità immobiliare distrutta o danneggiata per i nuclei familiari comprendenti sino a cinque membri.

Il contributo di cui al comma precedente è elevato a lire 4.000.000 e lire 4.500.000 nei confronti dei proprietari di una sola unità immobiliare adibita ad uso di abitazione della propria famiglia il cui nucleo familiare rispettivamente sia di sei membri o di numero superiore a sei.

La consistenza familiare è riferita alla data del 21 agosto 1962 ».

ART. 2.

Al proprietario che ricostruisca sulla medesima area e che debba provvedere alla demolizione ed allo sgombero dei materiali, spetta un ulteriore concorso, entro il limite del 5 per cento del contributo per la ricostruzione.

ART. 3.

L'articolo 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431 è sostituito dal seguente:

« Per i lavori di riparazione ultimati entro sei mesi e per quelli di ricostruzione ultimati entro un anno dalla data di comunicazione del decreto di concessione del contributo di cui all'articolo 3, questo è elevato del dieci per cento.

Il contributo è revocato qualora le opere non siano ultimate entro due anni dalla data di comunicazione all'interessato del relativo decreto di concessione, tranne proroga concessa per causa di forza maggiore dal Provveditore regionale alle opere pubbliche ».

ART. 4.

In deroga alle norme stabilite per l'assegnazione degli alloggi costruiti in virtù dell'articolo 12 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431 dalla Gestione I. N. A.-Casa, sostituita dalla Gestione case per lavoratori, gli alloggi predisposti dalla Gestione stessa sono assegnati con diritto di priorità assoluta ai proprietari sinistrati che rinuncino alla costruzione in proprio e cedano alla Gestione il contributo loro spettante. Nell'ordine di priorità è data precedenza ai proprietari di un solo alloggio.

La Gestione, con apposito bando da pubblicare in ciascun comune, invita i proprietari che intendano avvalersi della facoltà di cui al comma precedente a presentare apposita domanda entro il termine di trenta giorni.

I proprietari sono tenuti a versare alla Gestione l'eventuale differenza tra il costo dell'alloggio e l'importo del contributo determinato ai sensi dell'articolo 1 della presente legge. È applicabile il disposto dell'articolo 15 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

Gli alloggi che non risulteranno attribuiti ai sensi dei commi precedenti saranno assegnati secondo le norme dell'articolo 12 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431 citata.

ART. 5.

Il primo e secondo comma dell'articolo 14 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, sono sostituiti dai seguenti:

« Nell'ambito dei territori determinati ai sensi dell'articolo 1, gli Enti indicati nel primo comma dell'articolo 12, nonché le Amministrazioni comunali e provinciali, l'I. S. E. S., gli Istituti autonomi per le case popolari e i Consorzi di cooperative di produzione e di lavoro, sono autorizzati, in via eccezionale, anche in deroga alle relative leggi, a sostituirsi nella ricostruzione di alloggi ai proprietari che ne facciano richiesta, dietro cessione del contributo loro spettante.

Il costo di ciascun alloggio non potrà superare la somma di lire 3.500.000, salvi i maggiori limiti stabiliti per i nuclei familiari indicati nell'articolo 3, secondo comma ».

ART. 6.

Il primo e secondo comma dell'articolo 16 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, sono sostituiti dai seguenti:

« In deroga agli articoli 43 e seguenti del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215,

e successive modificazioni e integrazioni, e indipendentemente dai limiti di ampiezza del fondo, nei comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1, è concesso, per la costruzione di fabbricati rurali e annesse pertinenze, un contributo da parte della Cassa per il mezzogiorno, nella misura del 70 per cento della spesa per la nuova costruzione, nei limiti indicati nel primo e secondo comma dell'articolo 3.

Qualora trattasi di riparazione o ricostruzione di fabbricati rurali e annesse pertinenze, colpiti dal terremoto, in aggiunta al contributo di cui al precedente comma, spetta il contributo indicato nell'articolo 3, nella misura del 30 per cento se il richiedente si trovi nelle condizioni di reddito di cui alla lettera *a*), del 20 per cento, se nelle condizioni di reddito di cui alla lettera *b*), del 15 per cento, se nelle condizioni di reddito di cui alla lettera *c*) dello stesso articolo. La somma dei due contributi non può, comunque, superare i limiti indicati nel primo e secondo comma dell'articolo 3.

ART. 7.

L'Istituto Nazionale per il finanziamento della ricostruzione (I.N.F.I.R.) è autorizzato a concedere mutui ai comuni per l'attuazione dei piani delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare, di cui all'articolo 20 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

ART. 8.

Le norme di attuazione dei piani di ricostruzione e dei piani regolatori di cui agli articoli 21 e 22 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, allorchè riguardino Comuni per i quali risulta opportuno conservare gli aspetti tipici ambientali, possono prevedere deroghe agli articoli 6 e 8 della legge 25 novembre 1962 n. 1684.

Le deroghe sono concesse dal Ministro per i lavori pubblici su parere favorevole della Delegazione speciale del consiglio superiore dei lavori pubblici prevista dall'articolo 23 della citata legge 5 ottobre 1962, n. 1431, sentita la Soprintendenza ai monumenti e la Sezione urbanistica del Provveditorato delle opere pubbliche, udito il Consiglio di Stato.

ART. 9.

Il termine indicato nell'articolo 22 della legge 5 ottobre 1962 n. 1431 è prorogato fino ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 10.

I termini di cui all'articolo 29 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, sono prorogati fino a quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 11.

Nel caso di unità immobiliari sinistrate comprese in un medesimo condominio, qualora si verifichi dissenso tra i condomini circa l'ubicazione dell'area e la progettazione della ricostruzione, sarà presa in esame, in deroga agli articoli 1128 e 1136 2° e 4° comma del Codice civile, la proposta espressa dai partecipanti al condominio che rappresentino un terzo dei condomini e la maggioranza assoluta del valore dell'edificio.

ART. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal giorno 11 ottobre 1962.

Coloro a cui favore furono concessi i contributi o i finanziamenti previsti dalla legge 5 ottobre 1962, n. 1431, sono ammessi a far valere i maggiori benefici cui possano avere titolo mediante domanda da presentare entro il termine dell'articolo 16 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431 e dell'articolo 10 della presente legge.